



COMUNE DI ASSEMINI

ORIGINALE

Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 17

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE
RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI TARI PER L'ESERCIZIO 2023**

L'anno 2023, addì 17, del mese di Aprile, in Assemini, nella sede Comunale, alle ore 13.20, il Commissario Straordinario Dott. BRUNO CARCANGIU con l'assistenza del Segretario Generale, DR. REMO ORTU

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 57 del 26.07.2022, con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale di Assemini e il sottoscritto è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari.

Assunti i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000.



COMUNE DI ASSEMINI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale Sardegna n. 22/21 del 14 luglio 2022 recante ad oggetto “Scioglimento del Consiglio Comunale di Assemini e nomina del Commissario straordinario”;

Richiamato il decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 57 del 26 luglio 2022 recante ad oggetto “Scioglimento del Consiglio Comunale di Assemini e nomina del Commissario straordinario” con il quale viene sciolto il Consiglio Comunale di Assemini e viene nominato quale Commissario Straordinario il Dr. Bruno Carcangiu per la provvisoria gestione del Comune di Assemini fino all’insediamento degli organi ordinari a norma di legge. Al Commissario straordinario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

Vista la Deliberazione G.M. n. 83 del 03/06/2020 recante “Individuazione e nomina del Funzionario Responsabile dei tributi comunali”;

Premesso che il comma 639 dell’art.1 della legge 27 dicembre 2013, n.147 ha istituito, a decorrere dal 1°gennaio 2014, l’imposta Unica Comunale (IUC) composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla Tassa sui Rifiuti (TaRi) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visto il comma 738 dell’art.1 legge 27 dicembre 2019, n.160 che ha disposto: “A decorrere dall’anno 2020, l’Imposta Unica Comunale di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27 Dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).....”;

Atteso che l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI contenute nella richiamata Legge 27 dicembre 2013, n.147 dai commi da 641 a 668;

Richiamati:

- l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

- l’art.13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (introdotto dall’art.15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) che dispone “A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”;

- l’art. 13, comma 15 ter del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (introdotto dall’art.15 bis del D.L.30 aprile 2019, n.34 convertito dalla legge 28 giugno

2019, n. 58) che dispone: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;

Richiamato l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Visto l'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce “Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, recante le norme per la elaborazione del cosiddetto metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

Preso atto che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visto, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. 26 Ottobre 2019 n. 124 e s.m.i., che consente ai Comuni, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, di applicare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. 27 Aprile 1999 n. 158;

Richiamati gli atti emanati dall'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA) con riferimento all'ambito del servizio rifiuti, ed in particolare:

- la deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021”;

- la deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;
- la deliberazione ARERA del 24 novembre 2020, 493/2020/R/RIF, recante “Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021”;
- la deliberazione ARERA del 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2)”;
- la deliberazione ARERA n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

Dato atto che l’art.58-quinquies del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, modifica l’allegato 1 del Regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in particolare le tabelle che riportano i coefficienti presuntivi minimi e massimi per la produzione di rifiuti delle utenze non domestiche, prevedendo che gli “studi professionali”, precedentemente ricompresi nella stessa categoria degli “uffici e agenzie”, vengano inseriti nella categoria delle “banche e istituti di credito”;

Atteso che a decorrere dall’anno 2021, per effetto delle modifiche apportate al D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” ad opera del D. Lgs.103 settembre 2020 n. 116, viene soppressa la categoria dei Rifiuti speciali assimilati e sono considerati urbani solo quelli domestici e quelli ricompresi nell’allegato L-quater, provenienti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies;

Preso atto che, a decorrere dal 2022, i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile di ciascun anno, ai sensi della Legge n. 15/2022 di conversione del D.L. 228/2021 (Decreto Milleproroghe);

Richiamato il comma 654 della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;

Atteso che ai sensi dell’art. 4, c. 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ss.mm.ii, la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica;

Viste le seguenti tabelle allegate al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ss.mm.ii.:

- Tabella 1a: “Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti” Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare;
 - Tabella 2: “Coefficienti per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche” Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero componenti del nucleo familiare;
 - Tabella 3a: “Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti” Kc Coefficiente potenziale produzione;
-

- Tabella 4a: "Interventi di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti" Kd Coefficiente di produzione kg/m2 anno;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 11.05.2022, recante ad oggetto "Approvazione Piano Economico Finanziario PEF anno 2022- 2025" esecutiva ai sensi di legge;

Accertato che, ai sensi degli artt. 7.3 e 8 della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, ai fini dell'approvazione delle tariffe TARI per l'esercizio 2023, possono essere utilizzati, con riferimento al medesimo esercizio, i dati del PEF 2022-2025 con valenza biennale;

Rilevato che dal Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025 approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 11.05.2022 emergono costi finali complessivi per l'anno 2023 pari ad € 4.035.290,00 così ripartiti:

COSTI FISSI €. 1.476.206,00

COSTI VARIABILI €. 2.559.084,00

	parte fissa	parte variabile	totale
utenze domestiche	1.180.965,00	2.047.267,00	3.228.232,00
utenze non domestiche	295.241,00	511.817,00	807.058,00
TOTALI	1.476.206,00	2.559.084,00	4.035.290,00

Ritenuto, al fine di distribuire nel modo più equo possibile tra le varie tipologie di utenze domestiche e di utenze non domestiche i costi del servizio, stabilire:

- per le utenze domestiche l'applicazione dei coefficienti Kb medi di cui alla "Tabella 2 Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche" allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, a conferma dei coefficienti applicati nell'anno 2021;

- per le utenze non domestiche l'applicazione dei coefficienti Kc medi di cui alla "Tabella 3a Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestica" allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, per tutte le categorie tariffarie ad eccezione:

- delle categorie A11 (uffici, agenzie), A18 (Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista), A19 (carrozzeria, autofficina, elettrauto), A22 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub), A22A (agriturismo solo ristorazione), A24 (bar, caffè, pasticceria), A27 (ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio) con applicazione dei coefficienti minimi;

- delle categorie A12 (banche ed istituti di credito, studi professionali) e A30 (discoteche, nightclub, sale gioco) applicazione dei coefficienti massimi;

- per le utenze non domestiche l'applicazione dei coefficienti Kd minimi di cui alla tabella 4a "Interventi di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti" per tutte le categorie;

Ritenuto approvare per l'anno 2023 i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 in ragione della specifica tipologia di attività;

Richiamata la Deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 59 del 14/12/2022, recante ad oggetto “Approvazione modifiche al regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)”, esecutiva ai sensi di legge;

Ritenuto applicare le riduzioni e le agevolazioni previste nel vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (Tari);

Richiamati:

-l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

-l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Dato atto che la delibera che approva le tariffe della TARI dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (introdotto dall'art.15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58);

Atteso che la trasmissione della delibera dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Acquisiti i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000;

Acquisito altresì il parere del Collegio dei Revisori, giusto verbale n. 8 del 13 aprile 2023;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Tuel;

DELIBERA

Di prendere atto di quanto esposto in premessa da intendersi integralmente riportato quale parte integrante e sostanziale della deliberazione.

Di determinare, sulla base della suddivisione dei costi fissi e dei costi variabili tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, per l'anno 2023 le tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI) nelle misure di cui all'allegato A “Coefficienti e tariffe utenze domestiche parte fissa e parte variabile anno 2023” e all'allegato B “Coefficienti e tariffe utenze non domestiche parte fissa e parte variabile anno 2023”, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di applicare le riduzioni e le agevolazioni previste nel vigente regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) come modificato con Deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 59 del 14/12/2022, recante ad oggetto

“Approvazione modifiche al regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)”, esecutiva ai sensi di legge.

Di dare atto che tali riduzioni e agevolazioni sono quantificate in € 10.000,00 e troveranno copertura sulle disponibilità del bilancio comunale 2023.

Di stabilire per l'anno 2023 scadenze della TARI come di seguito indicato:

- 30 Giugno 2023, 31 Agosto 2023, 31 Ottobre 2023, 31 Dicembre 2023, unica soluzione 31 Dicembre 2023.

Di dare atto che in applicazione delle tariffe di cui sopra l'importo presunto della TARI 2023 è quantificato in € 4.035.290,00 al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'art. 19 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, così come risultanti dal Piano Economico Finanziario approvato.

Di demandare all'Ufficio Tributi l'invio per via telematica, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la deliberazione che segue alla presente proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle finanze mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale secondo le disposizioni tecniche indicate dal decreto 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
BRUNO CARCANGIU

IL SEGRETARIO GENERALE
DR. REMO ORTU

Della presente deliberazione viene iniziata in data __/__/____ la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
DR. REMO ORTU

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il __/__/____, in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal __/__/____ per 15 giorni consecutivi ai sensi del comma 4 art. 134 del Decreto Lg.vo n.267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
DR. REMO ORTU

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

L'accesso agli Atti viene garantito attraverso l'ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di procedimento ai quali l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Assemini.
